

DECISIONE (UE) 2017/934 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 novembre 2016
sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (BCE/2016/41)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)⁽²⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce i criteri in base ai quali un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista è classificato come soggetto vigilato significativo. I criteri per determinare la significatività sono ulteriormente precisati nella parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)⁽³⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), un soggetto vigilato è considerato significativo se la BCE così stabilisce in una propria decisione adottata nei confronti del soggetto vigilato in questione. Ai sensi dell'articolo 40 del predetto regolamento, se uno o più soggetti vigilati fanno parte di un gruppo vigilato, i criteri per determinare la significatività sono stabiliti al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti e ciascun soggetto vigilato è considerato significativo in conformità a tali criteri.
- (3) Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE, in ogni momento, ricevute informazioni pertinenti, può verificare in qualunque momento se i criteri di significatività sono soddisfatti.
- (4) Dall'ambito di applicazione della presente decisione dovrebbero essere escluse nuove decisioni sulla significatività. L'adozione di una modifica a una decisione sulla significatività dovrebbe far salva l'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e della parte III, titolo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
- (5) Una modifica a una decisione sulla significatività che revochi la classificazione come significativo di un soggetto o un gruppo vigilato significativo, se basata sull'articolo 70 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), non dovrebbe essere effettuata per mezzo di una decisione delegata.
- (6) Ogni anno la BCE, in quanto autorità competente per tutti i soggetti vigilati significativi nel Meccanismo di vigilanza unico, si trova ad adottare un numero significativo di decisioni che modificano precedenti decisioni sulla significatività. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare, è necessaria una decisione di delega in relazione all'adozione di decisioni che modifichino precedenti decisioni sulla significatività. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di atti decisionali per assolvere i propri compiti. Analogamente, la CGUE ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connotato a tutti i sistemi istituzionali⁽⁴⁾. Al fine di agevolare il processo decisionale in relazione all'adozione di una modifica a una decisione sulla significatività, è necessaria una decisione di delega.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Sentenze della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, *AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione*, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e del 26 maggio 2005, *Carmine Salvatore Tralli contro BCE*, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.

